



Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB- RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2011

Il giorno 17 luglio 2012 si sono riunite, presso la sede del Ministero della Salute sita in Viale G. Ribotta n. 5, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 4 luglio 2012, ha comunicato la certificazione positiva dell'Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2011 avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato - ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del d.lgs n.165/2001- dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGOP;


TENUTO CONTO, inoltre, che nella citata nota è stato specificato che "le indennità di località isolata e per attività istituzionale fuori sede possono essere ammesse a condizione che richiedano l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi e disagi"

LE PARTI CONVENGONO

di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente i criteri di ripartizione del FUA 2011 siglata in data 21 maggio 2012.

Roma, 17 luglio 2012

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL 

.....


CISL/FPS 

.....

UIL/PA 

.....

PER LA PARTE PUBBLICA:



.....

CONFSAL/UNSA.....

Andreas

~~USB Pi~~.....

Stefano Coppari

Salvadori Emmele

FLP.....

Giuseppe

FEDERAZIONE INTESA.....

Salvatore.....



Il Dirigente delle Div. II

Ministero della Salute

UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V ex DGPOB – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FUA 2011

In data 1 marzo 2012, 10, 15 e 21 maggio 2012, si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTI gli articoli 4- comma 2, 31, 32 del CCNL 1998/2001 "comparto ministeri" e 6 del CCNL biennio economico 2000/2001, relativi alla contrattazione integrativa ed al fondo unico di amministrazione (FUA);

VISTO il CCNL del 14 settembre 2007 relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione – sui criteri di utilizzo FUA per i precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE" relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008;

VISTO l'art 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il d.lgs. 1 agosto 2011, n.141, in particolare l'art.6 comma 1;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

TENUTO CONTO che il vigente sistema di valutazione viene applicato in via sperimentale per l'anno 2011;

CONSIDERATO che, per l'anno 2011, sul capitolo 4932 la parte fissa del FUA ammonta ad € 2.350.308,00 e che la parte variabile è pari 1.383.111,00;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell'Innovazione al Direttore della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

VISTA l'autorizzazione in data 4 luglio 2008 alla delegazione di parte pubblica a proseguire le contrattazioni integrative a livello di amministrazione;

LE PARTI CONVENGONO DI CORRISPONDERE PER L'ANNO 2011 LE SEGUENTI INDENNITA'

TURNAZIONI – 34.450,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

L'indennità di turnazione è prevista esclusivamente per le turnazioni rispondenti ai criteri di cui all'art. 1 dell'accordo ARAN-OO.SS. del 12 gennaio 1996.

Detta indennità spetta per ogni turno di lavoro prestato dopo le ore 14.00.

In particolare, per gli uffici centrali spetta al personale addetto ai servizi di funzionamento ed assistenza agli impianti e servizi generali, a coloro che garantiscono il collegamento delle attività con la sede di Lungotevere Ripa ivi compresi gli autisti, al Centro Stampa, all'Ufficio Cifra ed al Centralino telefonico, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate per una durata non inferiore al mese.

L'indennità di turnazione spetta per un massimo di 13 turni mensili, nell'arco di un mese i turni notturni non possono essere superiori ad otto.


Al personale degli uffici periferici, l'indennità di turnazione di cui al presente protocollo spetta esclusivamente a fronte di turni non retribuiti ex L. 302/1984. ✓

In riferimento alle quote di compenso stabilite con l'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996 gli importi da corrispondere sono i seguenti:

- turno pomeridiano euro 5,16
- turno svolto in orario notturno (tra le ore 22,00 e le ore 6,00) e turno festivo euro 12,91
- turno notturno festivo (tra le ore 22,00 del giorno prefestivo e le ore 6,00 del giorno festivo e tra le 22,00 del giorno festivo e le ore 6,00 del giorno seguente) euro 25,82.

REPERIBILITA' – 37.927,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

La reperibilità è prevista nello schema di organizzazione del lavoro esclusivamente per le fattispecie e per i criteri indicati nell'art. 8 dell'accordo ARAN/OO.SS. del 12 gennaio 1996, secondo il quale all'istituto si può fare ricorso durante le ore e le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per



indifferibili ed essenziali esigenze di servizio che non possano essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario di lavoro.

L'importo previsto per un periodo di reperibilità di 12 ore è pari ad euro 17,35.

Al personale degli Uffici periferici di sanità potrà essere erogata a 2 unità di personale di profilo tecnico per un massimo di 72 ore globali mensili per ufficio, previa verifica documentale.

Fra il personale degli uffici centrali è erogata anche a 2 unità assegnate all'Ufficio Nato/Ue o per un massimo di 2 turni mensili di 12 h. pro-capite.

RISCHIO SANITARIO – 64.695,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Da corrispondere su base oraria per un importo di euro 0,20 lordi tabellari per ora al personale con profilo collaboratore, assistente tecnico e operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario (ex guardia di sanità, segretario tecnico e capo tecnico - ovvero inquadrato nella posizione economica immediatamente superiore a seguito di riqualificazione) esclusivamente e limitatamente per le ore in cui è impiegato in attività di controllo sanitario di persone, animali, piante e prodotti animali e vegetali, presso gli uffici periferici aperti al traffico internazionale.

Le parti concordano, altresì, di corrispondere una indennità di pari importo orario al personale con professionalità tecnico-sanitaria operante presso i SASN, addetto a servizi di erogazione di prestazioni sanitarie comportanti il diretto contatto con l'utenza.

INDENNITA' DI LOCALITA' DISAGIATA– 15.385,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Nella misura ridotta del 30%, L'indennità sarà corrisposta, al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al DM 26 settembre 1984 e al D.D. del 9 novembre 2011 recante modifiche e integrazioni del citato DM.

Al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al D.D. l'indennità spetta dalla data del 9 novembre 2011


INDENNITA' DI LOCALITA' ISOLATA– 145.466,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Nella misura ridotta del 30%, con estensione dei soli effetti retributivi al personale del PIF di Gioia Tauro, del PIF di Taranto, del punto visita dipendente dall'USMAF di Palermo operante presso l'aeroporto "Falcone – Borsellino".

L'indennità sarà corrisposta al personale in servizio presso gli Uffici periferici di cui al DM 26 settembre 1984.

INDENNITA' PER CENTRALINISTI: – 20.138,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Al personale addetto al centralino è previsto un compenso da corrispondere su base giornaliera per un importo di euro 5,00 lordi per ogni giorno di presenza del personale non vedente e per un importo di euro 3,00 lordi per ogni giorno di presenza del restante personale.



ATTIVITA' ISTITUZIONALE FUORI SEDE – 8.981,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)

Per il personale degli uffici centrali e degli uffici periferici dell'amministrazione che deve svolgere attività istituzionali fuori sede è previsto un compenso come di seguito riportato:

compenso orario pari a € 0,86 per attività fuori sede da 4 a 7 ore ;

compenso orario pari a € 0,26 per attività fuori sede da 8 a 12 ore;

compenso giornaliero pari a € 6,20 per attività fuori sede oltre le 12 ore

Tale compenso non è corrisposto per le giornate in cui si svolgono le seguenti attività: formazione fuori sede, partecipazioni a commissioni di esame, componente o segretario in commissioni di concorso, componente di collegio dei revisori dei conti ecc)

ATTIVITA' DI CASSIERE E CONSEGNETARIO – 6.853,00 (importo presuntivo comprensivo di oneri a carico dell'Amministrazione)


In considerazione della rilevanza dell'attività svolta e delle connesse responsabilità amministrativo-contabili è riconosciuto un compenso annuo lordo di € 2.582,00 per le funzioni di Cassiere e di Consegnetario.

LE PARTI CONVENGONO INOLTRE PER L'ANNO 2011 QUANTO SEGUE

- a) di destinare le ulteriori somme per la corresponsione di un compenso finalizzato al progressivo miglioramento delle prestazioni collettive legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza. Tale compenso sarà corrisposto al personale per il contributo individuale collegato al raggiungimento degli obiettivi delle strutture di appartenenza.
- b) di destinare una quota pari al 20% della parte fissa del FUA al merito e all'impegno individuale in modo selettivo. Tale somma sarà destinata alla contrattazione decentrata di RSU come importo pro-capite moltiplicato per il numero delle unità presenti in ogni sede.

Il compenso di cui al punto a) sarà corrisposto in relazione alla posizione economica posseduta al 1° gennaio 2011 ovvero alla successiva data di assunzione nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati.
- 80% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 70% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'70% e l'79% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 60% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'60% e l'69% degli obiettivi prestazionali assegnati
- 50% del compenso qualora gli Uffici di livello dirigenziale non generale abbiano raggiunto tra l'50% e l'59% degli obiettivi prestazionali assegnati



- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi della struttura inferiore al 50%.

Tutte le eventuali ulteriori somme residue derivanti dai precedenti punti saranno destinate alla maggiorazione del compenso finalizzato.

Le parti si impegnano, entro il 15 luglio, ad una verifica delle indennità finanziate con il fondo unico di amministrazione.

Roma, **21 MAG. 2012**

PER LE OO.SS.:

FP/CGIL *Rossini*

CISL/FPS *Gianni*

UIL/PA *Carlo*

CONFSAL/INSA *Marino*

USB PI *Stefano*

FLP *Luigi*

FEDERAZIONE INTESA

Salvatore

PER LA PARTE PUBBLICA:

[Signature]